

**ORDINANZA N. 530/2024/ATS-VET****del 19 novembre 2024****ORDINANZA REVOCA ISTITUZIONE ZONA DI SORVEGLIANZA****IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.
DR. VINCENZO TRALDI****VISTA** la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;**VISTA** la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.;**VISTA** la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l’articolo 21 comma 1;**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;**VISTO** il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;**VISTO** il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;**VISTA** l’Ordinanza dell’ATS di Brescia n. 35 del 10 ottobre 2024 di istituzione della zona di protezione e di sorveglianza intorno al focolaio di influenza aviaria 086BS172 per la parte di territorio di competenza;**VISTA** la propria Ordinanza n. 445 dell’11 ottobre 2024 con la quale è stata istituita una zona di sorveglianza intorno al focolaio 086BS172 per le parti del territorio di competenza dell’ATS Val Padana;**CONSIDERATO** che il focolaio 086 BS 172 risulta estinto in data 16 ottobre 2024;**VISTA** l’ordinanza dell’ATS di Brescia n. 46 del 15 novembre 2024 che revoca la zona di sorveglianza istituita intorno al focolaio 086 BS 172 per i territori di propria competenza;**DATO ATTO** del completamento delle attività di sorveglianza da effettuarsi nelle zone di sorveglianza istituite con ordinanza n. 445 dell’11 ottobre 2024 come da documentazione agli atti di questa ATS e dalle registrazioni nei sistemi informativi;**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Val Padana n. 1 del 15/01/2024 “Ricognizione deleghe di firma e di funzioni dell’ATS Val Padana: individuazione atti e attività delegati e aggiornamento Regolamento Aziendale”;**ORDINA**

- La revoca, a sanatoria del periodo pregresso, a far data dal 16 novembre, della zona di sorveglianza istituita con propria ordinanza n. 445 dell’11 ottobre 2024.

La presente Ordinanza sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati da parte del Dipartimento Veterinario e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio delle zone di sorveglianza a cura dei Distretti Veterinari di Cremona e Alto Mantovano.



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente dal
Direttore
del Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Dott. Vincenzo Traldi